

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

- Che questa Amministrazione deve provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011;
- Che a tal fine è necessario stimare il gettito delle singole entrate sulla base dei proventi delle imposte, delle tariffe e delle entrate patrimoniali nonché delle norme finanziarie vigenti;
- Che l'accentuazione dell'autonomia dell'Ente ed il decentramento di numerose funzioni, non sorretti da una adeguata attribuzione di risorse umane, finanziarie e strumentali, implicano la necessità di garantire flussi di entrate proprie sufficienti alla copertura delle spese necessarie a fornire alla collettività i servizi fondamentali nonché quelle utili alla fruizione dei servizi sociali maggiormente richiesti dalla popolazione amministrata;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 11/05/2010, n°9 concernente la determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2010;

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 27/05/2008, n°93 convertito in legge n°126 del 24/07/2008, che, a decorrere dall'anno di imposta 2008, prevede l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;

### **VISTI:**

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
  - il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
  - la Legge 24 dicembre 2003, n.350;
  - la Legge 30 dicembre 2004, n.311;
  - la Legge 23 dicembre 2005, n.266;
  - la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.L. 112/2008, convertito in legge n°133/2008, il quale all'art. 77bis, comma 30, testualmente recita: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n°93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)";
- la legge 22 dicembre 2008, n°203;

**Vista** la legge 23 dicembre 2009, n°191;

**Vista** la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 che ha fissato al 31/03/2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011 che ha fissato al 30/06/2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 ed atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n°296, entro il medesimo termine debbono essere adottati i provvedimenti in materia di aliquote tributarie e tariffe comunali;

**Visto** l'art. 42 c. 2f) del d.leg.vo 18/08/2000 n°267;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/05/2004 concernente la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, soggette a tassazione ICI a seguito dell'intervenuta approvazione del P.R.G. e del P.I.P.;

**Visto** l'art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006 n°296 il quale stabilisce che l'organo competente ad approvare le aliquote ICI è il consiglio comunale e ritenuto, pertanto, predisporre idonea proposta;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

A) Di proporre al Consiglio Comunale:

1. la conferma per l'anno 2011 dell'aliquota I.C.I., di cui all'art. 6 del d.leg.vo n.504 citato, in misura unica del **6 x mille** per tutti gli immobili che vi sono soggetti con le agevolazioni di cui alla deliberazione consiliare 23/02/2000 n°11;
2. la detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo per le categorie A1- A8- A9), fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29, rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;

B) Di stimare, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio economico finanziario, il gettito complessivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in € 282.137,34, comprensivi dell'importo del trasferimento statale pari a € 95.137,34, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

Con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

\$

#### NOTA

deliberazione CC. 23/02/2000n°11:

..... OMISSIS .....

- Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'art.8 della legge n°504/1992 sono considerate abitazioni principali, oltre quelle definite tali dal comma 2, le seguenti:
  - Immobili uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2°grado; per beneficiare dell'agevolazione gli interessati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di parentela e copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito, purché l'occupante comodatario non sia proprietario di altra abitazione (art.59 c.1 e) d.leg.vo 446)
  - L'immobile posseduto da disabile, invalido al 100x100, che abbia la residenza presso istituti di ricovero o sanitari per causa di ricovero permanente, a condizione che tale abitazione non sia locata a terzi (art.3 c.56 L.662).

..... OMISSIS .....